

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3744-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Presentato il 5 marzo 2003

(Relatore: **FALANGA**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3744;

rilevato che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia di quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

rilevato altresì che il disegno di legge, come evidenziato nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, è volto a riordinare, attraverso l'unificazione dei relativi ordini professionali, il settore delle professioni cosiddette "contabili" mediante l'emanazione di successivi decreti legislativi: risulterebbe peraltro opportuno un coordinamento tra l'articolo 1 del provvedimento (che sancisce la predetta unificazione) ed il successivo articolo 2, che conferisce una delega legislativa per procedere a tale unificazione;

rilevata inoltre l'opportunità di coordinare l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame con l'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, in corso di conversione al Senato (A.S. 2402), il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2005 del mandato dei Consigli nazionali e locali, anche rieletti, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, proprio in attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale;

rilevata infine l'opportunità che gli articoli del provvedimento siano corredati da rubriche volte ad indicarne sinteticamente il contenuto, al fine di consentire una maggiore facilità di lettura per l'utente;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

nel titolo del provvedimento, che fa riferimento alla "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", si riformuli lo stesso al fine di coordinarlo con le ulteriori deleghe contenute nel provvedimento;

all'articolo 3, nella parte in cui si definiscono i principi e criteri per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, si riformuli la disposizione indicando anche gli effetti derivanti dall'en-

trata in vigore di tale nuova disciplina sulla normativa che attualmente regola l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, nn. 1067 e 1068) e, per quanto concerne l'accesso alla professione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 anche alla luce del fatto che, con riferimento a tale ultimo atto normativo, trattandosi di regolamento delegificato, il completamento della disciplina ivi contenuta con i decreti legislativi previsti dal provvedimento in esame comporterebbe la parziale rilegificazione della materia;

all'articolo 3, comma 1, si individuino, nelle diverse lettere, i principi e criteri direttivi della delega, distinguendo gli stessi dall'oggetto della delega medesima; in particolare alla lettera *d*), nella parte in cui si prevede l'attribuzione di attività diverse agli iscritti nelle due diverse sezioni dell'Albo, si riformuli la disposizione chiarendo i principi ed i criteri direttivi in base ai quali tale distinzione verrà operata.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, nella parte in cui si riferiscono ai “pareri di rispettiva competenza” espressi dalle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi ivi previsti, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 sopra richiamate, sostituendo la dizione sopra indicata con altra che, al fine di evitare incertezze interpretative, faccia esplicito riferimento ai “prescritti pareri”;

all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), nella parte in cui demanda al decreto legislativo di cui all'articolo 2 la definizione delle “norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri”, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal richiamato articolo 6 (che fissa il termine di durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, anche in regime di proroga, al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge), in considerazione del fatto che a tale data, decorrente, appunto, dall'entrata in vigore della legge, potrebbe non essere stato emanato il decreto legislativo di cui all'articolo 2; si valuti inoltre l'opportunità di accorpere l'articolo 6 al sopra citato articolo 3, essendo entrambi volti a dettare principi e criteri direttivi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2;

all'articolo 4, nella parte in cui dispone che dall'unificazione delle Casse nazionali di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si valuti l'opportunità

di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal successivo articolo 7, il quale prevede la medesima prescrizione relativamente alla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali nel loro complesso e non solo delle rispettive Casse di assistenza e previdenza.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3744 concernente delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

ritenuto che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili, in parte, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » — in quanto incidenti sulla struttura di ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica — e « previdenza sociale » — per la parte relativa alla unificazione delle casse di previdenza — che le lettere *g)* e *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, per altra parte, alla materia « professioni » demandata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la congruità della disposizione recata dalla lettera *f)* che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione

potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « si provvede » aggiungere le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « competenti per materia » siano inserite le seguenti: « e per le conseguenze di carattere finanziario »;

conseguentemente:

sia soppresso l'articolo 7.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione la congruità della disposizione recata dalla lettera *f*) che prevede l'adozione di una disciplina transitoria finalizzata a consentire l'inserimento nella sezione del nuovo albo destinata ai laureati specialistici degli iscritti agli attuali due albi professionali, ivi compresi sia coloro che sono titolari di laurea triennale sia coloro che sono privi di titolo di studio universitario, rispetto alle disposizioni recate dalle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma che, a regime, prevedono che alla predetta sezione potranno iscriversi esclusivamente i titolari di laurea specialistica, mentre i titolari di laurea triennale potranno essere iscritti esclusivamente nell'altra sezione dell'istituendo albo unificato.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

ART. 2.

1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede con decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

ART. 3.

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia **e per le conseguenze di carattere finanziario**, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

ART. 3.

Identico.

proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera *h*), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;

b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173;

c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera *b*);

d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi;

e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera *d*), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;

f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza;

g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa

ART. 4.

Identico.

nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ART. 5.

1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

ART. 5.

Identico.

d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro.

ART. 6.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).

ART. 7.

1. Dalla unificazione degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e delle rispettive Casse di assistenza e previdenza non derivano oneri a carico dello Stato.

ART. 6.

Identico.

Soppresso.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0048190